

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 Gadda (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	72
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) .....	75

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

#### La seduta comincia alle 14.30.

#### Disciplina dell'ippicoltura.

##### C. 329 Gadda.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, invita la relatrice Matera a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, illustra il provvedimento in esame.

Al riguardo evidenzia che il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate in Commissione Agricoltura, si com-

pone di 3 articoli. L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle attività di ippicoltura, che possono essere svolte in forma individuale o associata (comma 1). Le attività di ippicoltura sono applicabili a tutti gli equidi e consistono in attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita, dello svezzamento e dell'allevamento svolte in forma imprenditoriale. Tali attività sono considerate agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile (comma 2).

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 3 dell'articolo 1, che prevede che alle attività di ippicoltura si applichino le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo. Il comma 4 considera connesse all'attività di ippicoltura, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, le seguenti attività esercitate dall'imprenditore agricolo: esercizio e gestione di stazioni di fecondazione, assistenza e gestione della produzione del seme; doma, addestramento, allenamento, custodia e ricovero dei cavalli; valorizzazione e promozione delle razze, autoctone e non autoctone, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni ludiche e a raduni di turismo equestre; gestione di scuole di equitazione o utilizzo dell'equide per scopi sociali

e d'ippoterapia; gestione o mantenimento degli equidi, anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori; promozione delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative in collaborazione con istituti scolastici, allevamenti e cliniche veterinarie; promozione e insegnamento delle attività di mascalcia. Il comma 5 prevede che, se le attività di cui al menzionato comma 3 siano svolte a favore di terzi, il reddito da esse derivanti è determinato applicando, all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'Iva, un coefficiente di redditività del 25 per cento (ai sensi dell'articolo 56-bis, comma 3, D.P.R. n. 917/1986 – TUIR). Alla cessione e vendita degli equidi, nonché di quelli giunti a fine carriera sportiva professionale si applica l'Iva agevolata al 5,5 per cento, ai sensi del comma 6.

Gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura sono considerati, ai fini previdenziali, lavoratori agricoli dipendenti (comma 7). Infine, si fa divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico (comma 8). Rammenta che l'articolo 2 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome e, infine, l'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie, quantificando gli oneri derivanti dall'articolo 1 in 5 milioni di euro annui e disponendo che a essi si faccia fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si presentino in corso di gestione (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Rileva infine che il provvedimento in esame, per quanto attiene ai profili fiscali, presenta numerose criticità. In primo luogo, l'articolo 1 prevede una generalizzata applicazione alle attività di ippicoltura, come ivi definite, dell'insieme delle disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo; inoltre, la definizione di ippicoltura risultante dal testo approvato dalla Commissione di merito appare travalicare i confini delineati dal sistema fiscale con riferimento all'attività agricola, oggetto

di regime fiscale agevolato. Le norme in esame rischiano inoltre di estendere il regime fiscale di favore, attualmente previsto per le imprese agricole, anche ad attività commerciali operanti in settori diversi, quali il turismo, lo sport e la ricerca scientifica. Ritiene pertanto opportuno circoscrivere la nozione di ippicoltura a fini fiscali ad attività che rientrino a pieno titolo tra le attività agricole, applicando in misura selettiva e mirata le agevolazioni previste; inoltre, come già evidenziato, osserva che l'istituzione di una nuova aliquota IVA agevolata al 5,5 per cento rischia di non rispettare i limiti previsti dalla normativa europea in ordine al numero di aliquote IVA agevolate e al novero dei beni e servizi assoggettabili alle medesime.

Evidenzia dunque l'opportunità che al parere espresso dalla Commissione siano apposte alcune osservazioni.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, nel condividere le criticità evidenziate dalla relatrice, riterrebbe opportuno che i rilievi formulati fossero espressi nella forma di condizioni anziché di osservazioni.

Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, condivide quanto evidenziato dal Governo e formula dunque una proposta di parere favorevole con condizioni, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) interviene per preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo parlamentare sulla proposta di parere formulata, in quanto ritiene meritevole circoscrivere il perimetro delle attività cui si applicano le agevolazioni fiscali previste per l'agricoltura, circostanza che tutela coloro che svolgono onestamente la propria attività imprenditoriale. Chiede alcuni chiarimenti in ordine alla permanenza, alla luce della proposta di parere formulata dalla relatrice, del divieto di destinazione alla filiera alimentare di equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.

Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, rileva che tra le condizioni apposte al parere

vi è l'assoggettamento ad aliquota Iva ridotta al 10 per cento delle sole cessioni di equidi non destinati alla produzione di alimenti, fermo restando il divieto menzionato dal collega Stefanazzi, previsto all'articolo 1, comma 8 del provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con condizioni, formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 14.40.**

## ALLEGATO 1

**Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 Gadda.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, il nuovo testo della proposta di legge C. 329 Gadda, recante: « Disciplina dell'ippicoltura »;

preso atto che l'articolo 1 del provvedimento prevede una generalizzata applicazione alle attività di ippicoltura, come ivi definite, dell'insieme delle disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo;

osservato che la definizione di ippicoltura risultante dal testo approvato dalla Commissione di merito appare travalicare i confini delineati dal sistema fiscale con riferimento all'attività agricola, oggetto di regime fiscale agevolato;

preso atto che le norme in esame rischiano di estendere il regime fiscale di favore, attualmente previsto per le imprese agricole, anche ad attività commerciali operanti in settori diversi, quali il turismo, lo sport e la ricerca scientifica;

rilevata pertanto l'opportunità di circoscrivere la nozione di ippicoltura a fini fiscali ad attività che rientrino a pieno titolo tra le attività agricole, applicando in misura selettiva e mirata le agevolazioni previste;

preso atto che il comma 6 dell'articolo 1 istituisce una nuova aliquota IVA agevolata al 5,5 per cento, da applicare alla cessione e alla vendita degli equidi disciplinati dalla proposta medesima, nonché di quelli impiegati nell'attività sportiva professionale giunti a fine carriera;

richiamata sul punto l'esigenza di rispettare i limiti previsti dalla normativa europea in ordine al numero di aliquote IVA agevolate e al novero dei beni e servizi assoggettabili alle medesime,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) provveda la Commissione di merito ad escludere dal novero delle attività di ippicoltura cui si applicano le agevolazioni fiscali per l'agricoltura le seguenti attività:

l'allevamento svolto in forma imprenditoriale;

quelle aventi ad oggetto gli equidi che hanno raggiunto la maturità e, previa selezione, sono avviati all'esercizio agonistico e l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza alla produzione del seme e la relativa gestione;

la valorizzazione e la promozione delle razze autoctone e non autoctone, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni ludiche e a raduni di turismo equestre;

la gestione di scuole di equitazione o l'utilizzo dell'equide per scopi sociali;

la gestione di equidi per conto terzi, anche non allevatori;

la promozione in ogni sede di attività di studio delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative, anche in collaborazione con istituti scolastici, con gli allevamenti presenti sul territorio e con le cliniche veterinarie universitarie;

2) provveda la Commissione di merito a modificare il comma 5 dell'articolo 1, al fine di circoscrivere la determinazione agevolata del reddito imponibile prevista dall'articolo 56-*bis*, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 alle seguenti attività:

la doma, l'addestramento, la custodia e il ricovero dei cavalli;

l'utilizzo dell'equide per ippoterapia;

la gestione e il mantenimento di equidi di qualunque età anche qualora non più impiegati in attività di qualunque genere;

le attività di mascalcia;

3) provveda la Commissione di merito a circoscrivere l'applicazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alle attività di ippicoltura solo se dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso che utilizzano o possono utilizzare il fondo, nonché le disposizioni di cui all'articolo 34-*bis* del medesimo decreto n. 633 del 1972 alle attività connesse a quella di ippicoltura se dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata;

4) provveda la Commissione di merito a modificare il comma 6 dell'articolo 1, assoggettando ad aliquota Iva ridotta al 10 per cento, di cui alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le sole cessioni di equidi non destinati alla produzione di alimenti;

5) provveda la Commissione di merito a specificare che, agli effetti della normativa in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano una delle attività che comprendono, nell'ambito dell'allevamento, la gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita e dello svezzamento degli equidi, nonché dell'allevamento ai sensi dell'articolo 2135, commi 1 e 2, del codice civile.

## **XII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari sociali)**

---

### **SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 5 marzo 2024. — Presidenza del  
presidente Ugo CAPPELLACCI.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

### **Disciplina dell'ippicoltura.**

**C. 329 Gadda.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che il provvedimento è calendarizzato per la discussione in Assemblea da lunedì 11 marzo 2024 e che, pertanto, il parere sarà espresso nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Vietri, per lo svolgimento della relazione e per l'illustrazione della proposta di parere.

Imma VIETRI (FDI), *relatrice*, fa presente che il provvedimento sul quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla XIII Commissione (Agricoltura), recante la disciplina dell'ippicoltura, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, si compone di tre articoli. In particolare, l'articolo 1, definendo l'ambito di applicazione, chiarisce che l'attività in esame si riferisce a tutti gli equidi, siano essi destinati o non alla produzione di alimenti per il consumo umano, prevedendo che siano considerate attività agricole, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2135 del codice civile, le attività, svolte in forma imprenditoriale, di: gestione della riproduzione, gestazione, nascita e svezzamento degli equidi, nonché dell'allevamento.

Il comma 4 dell'articolo 1 definisce, invece, quali attività debbano essere intese come connesse a quelle dell'ippicoltura. Esse sono: l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza alla produzione del seme e la relativa gestione; la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli; la valorizzazione e promozione delle razze, anche con la partecipazione a manifestazioni ludiche e a raduni di turismo equestre; la gestione di scuole di equitazione e l'utilizzo del cavallo per scopi sociali o di ippoterapia, il mantenimento, anche per conto terzi, di cavalli di qualunque età, la promozione di attività di studio delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative, anche in collaborazione con istituti scolastici, con gli allevamenti presenti sul territorio e con le cliniche veterinarie universitarie nonché lo svolgimento di attività di mascalcia.

Il successivo comma 7 prevede che gli operai assunti dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura siano considerati la-

voratori agricoli dipendenti ai fini previdenziali e assistenziali, inclusa la normativa sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, mentre al comma 8 si fa divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.

L'articolo 2 reca la consueta clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, mentre il successivo articolo 3 reca le disposizioni finanziarie, prevedendo un onere pari a 5 milioni di euro.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

ALLEGATO 1

**Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 Gadda.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza,  
il testo della proposta di legge C. 329 Gadda,  
recante « Disciplina dell'ippicoltura », come  
risultante dalle proposte emendative appro-  
vate,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

---

Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 Gadda (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 150

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 5 marzo 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Disciplina dell'ippicoltura.**

**C. 329 Gadda.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 dicembre scorso.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 dicembre scorso la Commissione ha esaminato le proposte emendative presentate, inviando alle Commissioni competenti il testo risultante dagli emendamenti approvati per il parere. Al riguardo, comunica che hanno espresso parere favorevole le Commissioni Affari costituzionali, Cultura, Attività produttive, Lavoro, Affari sociali e Politiche dell'Unione europea. Avverte, inoltre, che la Commissione Bilancio si esprimerà direttamente per l'Assemblea, mentre la Commissione Finanze ha testé approvato un parere favorevole con talune condizioni, che è in distribuzione. Comunica, infine, che la Commissione parlamentare per le questioni regionali non ha inteso esprimere parere.

Pertanto, per consentire ai commissari di esaminare in maniera approfondita il parere appena approvato dalla Commissione Finanze, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**